

## «LATINORUM» E DIRITTO ROMANO

1. Il «*latinorum*». Sanno tutti i giovani d'oggi che significa questa parola? Chi, tra essi e i loro amici, ha studiato un po' di latino a scuola dirà forse che si tratta del genitivo plurale di «*latinus*» (maschile) o di «*latinum*» (neutro). Ma si sbaglia. «*Latinorum*» è un sostantivo singolare della lingua italiana, come dimostra l'articolo «il» che ce lo presenta. Del suo significato non si viene a capo se non si siano letti e non si ricordino *I promessi sposi* di Alessandro Manzoni. D'accordo che gli stranieri sono pienamente autorizzati ad ignorare questo romanzo italiano ottocentesco; d'accordo (un po' meno) che l'opera manzoniana non sia conosciuta a sufficienza nemmeno da molti italiani delle generazioni più recenti; d'accordo (eh sí, questo lo dico solo per dire) che ormai da vari decenni i programmi scolastici in Italia abbiano ridotto ai minimi termini lo studio dei *Promessi sposi*. D'accordo, d'accordo, d'accordo. Ma fortunatamente vi sono in giro ancora un certo numero di nonni (e, con l'aiuto di Dio, anche di bisnonni) ai quali i giovani possono rivolgersi e dai quali essi otterranno quasi sicuramente risposta.

I nonni (gente che ha studiato nella prima metà del secolo XX) non mancheranno di parlare del giovane tessitore del Comasco Renzo Tramaglino quando, vestito a festa, si recò dal curato del suo paesotto, don Abbondio, per ricordargli che quel giorno avrebbe dovuto celebrare, come d'intesa, il suo matrimonio con la virtuosa Lucia Mondella. Questo avveniva nel capitolo secondo del libro, ma il guaio era che nel capitolo primo (in altri termini, il giorno precedente) due scherani di un signorotto del luogo, don Rodrigo, avevano inaspettatamente minacciato di morte il buon curato per l'ipotesi che le nozze avessero avuto luogo (il loro «boss» si era invaghito della ragazza e si riprometteva di prendersela tutta per sé). Il terrorizzato don Abbondio (chiamatelo pure vigliacco, se vi sentite), cercando quanto meno di guadagnare tempo, oppose a Renzo una serie di pretesti per giustificare un rinvio e si appigliò, da ultimo, ai così detti «impedimenti dirimenti» del matrimonio imposti dal diritto canonico, cominciando ad elencarne la sfilza, naturalmente in latino.

«Si piglia gioco di me?», interruppe il giovine. «Che vuol ch'io faccia del suo *latinorum*?».

2. «*Latinorum*», dunque, è un neologismo creato da Alessandro Manzoni per indicare il parlar dotto, con ridondanze che fanno intuire la presenza della lingua latina, quando lo si usi dinanzi a persone che assolutamente non sono in grado di capirlo. Le reazioni che esso provoca sono, in chi ascolti, o lo sdegno (come nel caso di Renzo) oppure, e più spesso, lo stupore (magari condito da ammirazione). Se tutto si riducesse a questo, poco male: posto che il «parlante» (come lo chiamano i linguisti) non traducesse in lingua corrente il succo del suo discorso, l'ascoltatore si risparmierebbe la fatica di capirlo e annuirebbe di tanto in tanto con un vago sorriso, un po' alla maniera di certi uomini politici quando partecipano ad importanti incontri internazionali e la cuffia della versione «in simultanea» non funziona. Ma non sempre tutto si riduce a questo. Se invece dell'incolto (o, al limite, dell'uomo politico) voi siete un laureato in giurisprudenza ed esercitate una professione legale (magistrato, avvocato, notaio e via dicendo), il «*latinorum*» siete tenuti a capirlo e, di rimessa, anche ad usarlo: non soltanto per fare figura (cioè «*ad pompam et ostentationem*», come direbbe don Abbondio), ma anche e proprio per ragioni di mestiere. Un mestiere che non si limita a sapere chi sia il giudice «*a latere*» e cosa voglia dire il termine «*omissis*», ma che esige la conoscenza dei limiti del «*ius novorum*» in appello e la capacità di distinguere in una sentenza giudiziale tra la «*ratio iuris*» su cui essa si fonda e gli «*obiter dicta*» che vi sono stati intromessi dall'estensore. Mica poco, sapete.

Domanda: si può liberare il mondo del diritto moderno dall'ingombro del «*latinorum*»? Beh, non si tratta di cosa assolutamente impossibile, considerato che il volitivo Martin Lutero riuscì, nel Cinquecento, a tradurre in tedesco prima il Nuovo Testamento e poi tutta quanta la Bibbia. Ma badiamo bene. A parte il fatto che la traduzione di Lutero ha dato e dà luogo a molte incertezze e discussioni nella sua ritraduzione in altre lingue moderne, il «*latinorum*» non è sempre traducibile nello stesso modo quando sia relativo al diritto, cioè quando faccia parte di una certa esperienza giuridica nazionale piuttosto che di un'altra. Per fare un solo esempio, la locuzione «*stare decisis*» non ha lo stesso valore nel diritto italiano e nel diritto inglese: in Italia (ed in molti altri paesi del continente europeo) essa significa «stare attenti alle decisioni giudiziarie precedentemente emesse su una questione consimile» per il fatto evidente che l'attenzione ai «precedenti» torna utile ad affinare la capacità di giudizio del magistrato tenuto a decidere una certa causa; in Inghilterra (e nei paesi anglosassoni) essa significa ben di più, significa «adeguarsi fedelmente alle decisioni precedenti emesse su una questione consimile», a meno che vi siano ragioni specifiche e chiaramente argomentabili per decidere diversamente. D'altra parte, come illudersi di poter estirpare il «*latinorum*», con tutte le sue mille varianti,

dalle aggregazioni politiche di due terzi o tre quarti del mondo, il cui ordinamento giuridico è ormai permeato da concezioni e linguaggi tradizionali risalenti al diritto romano dell'antichità, nonché al diritto canonico ed al così detto *ius commune* dei secoli post-romani? Chi parla, per togliersi il pensiero, di un futuro «diritto europeo» o addirittura, perché no?, di un futurissimo diritto mondiale unificato (chiamiamolo, per stare alla moda, «diritto globale») davvero, nella migliore delle ipotesi, è un illuso. Nella peggiore delle ipotesi, beh, meglio tapparsi la bocca («*tacendo iam dixi*» ha scritto Tertulliano).

3. Diritto romano, «*ius Romanorum*». L'inevitabilità del «*latinorum*» è anche nel mondo contemporaneo, come si è detto, uno dei motivi per non poter fare a meno di esso. Ma, visto che ci siamo, è bene proclamare ad alta voce che vi sono altri motivi, e molto più consistenti, per cui un giurista vero, cioè uno che non voglia ridursi ad essere un risibile Diogene del diritto, non può seriamente astenersi dalla conoscenza, da una buona conoscenza del diritto romano. Il diritto romano è un diritto morto, intendiamoci: nessuno pretende e vuol pretendere, salvo che si tratti di un folle, che esso sia tuttora applicato e applicabile al mondo moderno. Tuttavia è incauto, addirittura ingenuo, non dare importanza alla sua ricchissima esperienza, maturata attraverso una storia durata tredici secoli (una storia di «alti e bassi», badate: una storia non solo di cose buone e apprezzabili, ma anche di decadenze e di fallimenti). Perché è proprio straordinaria la disponibilità di dati meritevoli di attenta riflessione offerta dalla storia giuridica romana a chi (magistrato, avvocato eccetera) voglia evitare di compiere un passo falso nella giungla insidiosa delle leggi, delle consuetudini, delle circolari, delle prassi e delle trappole (i «cavilli») tesegli da chi non gli voglia bene. Tanto per dirne una, la «*stipulatio*», contratto diffusissimo in Roma antica, è gravida di insegnamenti preziosi, per chi ne studi le fortune e le sfortune delle sue molteplici applicazioni: basta pensare che ad essa si riallacciano i moderni e diffusissimi «contratti per adesione» (quelli del gas o del telefono, ad esempio). La sua conoscenza vale, insomma, non meno (e forse più) della battaglia di Canne, vinta da Annibale contro i Romani nel 216 a.C.: quella battaglia di Canne di cui fecero tesoro gli alti comandi tedeschi per travolgere lo schieramento franco-inglese sia nella prima che nella seconda guerra mondiale (nella prima manovrando con un avvolgimento operato dall'ala destra, nella seconda manovrando con un avvolgimento operato dall'ala sinistra).

Conclusioni. Sbaglia, (e non merita nessuna indulgenza) lo studente che presta ascolto alla voce della propria pigrizia (o, come spesso purtroppo succede

alla voce di molti superficiali maneggioni di questo o di quella «specialità» del diritto vigente) evitando o non coltivando abbastanza lo studio del diritto romano, anzi, più esattamente, lo studio della storia di «tutto» il diritto romano nei suoi risvolti pubblicistici e privatistici. Sbaglia (anche se merita qualche indulgenza) lo studente che non si ribella, come sarebbe suo pieno diritto, a quei docenti universitari di diritto romano che riducono la materia ad una serie di notiziole e di curiosità da mandare a memoria, non curando (e forse non sapendo curare) di trarne il succo, cioè di mettere in evidenza i problemi giuridici di carattere generale (valevoli quindi anche per il giorno d'oggi e per quelli di domani) che esse suscitano. Sbagliano infine (inutile aggiungerlo) gli inetti docenti di quest'ultimo tipo. Nell'ipotesi che costoro non si emendino, l'impiccagione no (Beccaria ci ha insegnato che la pena di morte non è ammissibile), ma la deportazione nella lontanissima Isola del Diavolo la meritano ampiamente. E siccome in Italia questa pena non è prevista, si reclaims, si reclaims, si reclaims: con loro, col preside di Facoltà, col direttore del Polo universitario, col capo bidello. Si reclaims, purché lo si faccia con buoni argomenti e con ineccepibile educazione formale (non vi è sistema più efficace del reclamo fermo, ma formalmente rispettoso ed educato, per mettere in difficoltà chi vorrebbe forse cacciarti via in malo modo ripiegando sul pretesto dell'offesa alla sua dignità).

4. Già. Ma, come si diceva poc'anzi, per trarre il succo dei problemi dal diritto romano (come da ogni altra disciplina universitaria, del resto) occorre che chi ascolta le lezioni e chi compulsa il libro di testo certe nozioni essenziali le inserisca nella memoria e le conosca quasi quanto il docente che, come si usa dire, «detta» il corso. Ciò non sempre vien facile allo stesso docente (che spesso lacune di memoria scusabilmente può averne, e proprio perciò le sue lezioni le «prepara»). Tanto meno vien facile, figuriamoci, al discente. Appunto allo scopo di sollecitare il ricordo e talvolta di colmare una qualche scusabile lacuna, servono i dizionari elementari di diritto romano. Ve ne sono in tutti i paesi del mondo e in varie lingue: in Francia come in Germania, in Spagna come in Portogallo, in Inghilterra come in Russia, in Nord America come in Sud America, persino in Sud Africa, in Giappone, forse (ma questo è ancora un mistero) in Cina. Per via della lingua (mettete il francese, lo spagnolo, l'inglese) alcuni sono molto diffusi, altri (mettete il greco o l'italiano) un po' meno. E naturalmente non tutti sono dello stesso livello, perché dire le cose con esattezza e in breve, come si conviene ai vocabolari, è impresa molto difficile, impresa che non sempre (purtroppo, anche in dizionari a maggior diffusione) riesce al meglio. Oltre tutto, gli autori di

essi devono attenersi il più possibile, nella enunciazione dei significati, alla «*communis opinio*», cioè alle opinioni ricostruttive più comunemente accettate, lasciando da parte, anche se con disappunto, le teorie originali (ce ne sono, ce ne sono) di studiosi magari genialissimi (supponiamo: «la *stipulatio* era un cavallo») quando esse ancora non abbiano fatto presa (se mai la faranno) sulla generalità degli altri esperti del ramo.

**Antonio Guarino**

*Professore di Diritto romano ed Emerito  
dell'Università di Napoli «Federico II»*